



Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2 del 27/04/2019

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI e Tariffe Anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore 10:15 nella residenza comunale, nell'apposita sala consiliare, regolarmente convocato, come da avviso scritto prot.1298 del 18/04/2019, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. All'appello nominale risultano i Signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Mazzeo	Francesco	X	
2	Gallucci	Rocco	X	
3	Arena	Basilio Nicola	X	
4	Barbuto	Nino Francesco		X
5	Natale	Laura	X	
6	Sorrentino	Enrico Giuseppe	X	
7	Lucifero	Francesca	X	
8	Barbieri	Pasquale		X
9	Purita	Nicola		X
10	Mazzitelli	Antonio	X	
11	D'Angelo	Ignazio		X
		TOTALE	7	4

Costatata la presenza del numero legale assume la Presidenza il Sig. Rocco GALLUCCI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.267/2000.

Relaziona il Sindaco sul presente punto posto all'ODG dell'odierna seduta;

Non essendoci interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";
- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- il comma 653 ai sensi del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

Preso atto il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Atteso che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

Considerato che:

- l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

- non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Verificato che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Evidenziato che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso Atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione;

Preso altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

Considerato che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

Evidenziato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 10/07/2014 è stato approvato il regolamento per l'Applicazione della I.U.C. nel Comune di Cessaniti;

Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il piano finanziario 2019 che determina le tariffe per la componente fissa e variabile da

applicarsi per le fattispecie previste;

Visti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il piano finanziario TARI allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e le tariffe con lo stesso determinate da applicarsi per l'anno 2019.
2. di applicare le tariffe così determinate, con le modalità previste dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/07/2014.
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente con votazione favorevole unanime espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019 IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Cessaniti (VV)	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
COSTI	0%	100%	
	0,00	0,00	0,00
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00		0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade			34.520,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	34.520,00		34.520,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	25.000,00		25.000,00
CCD – Costi comuni diversi	18.500,00		18.500,00
AC – Altri costi operativi di gestione			0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		122.000,00	122.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		65.000,00	65.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		34.000,00	34.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti			0,00
			0,00
SOMMANO	78.020,00	221.000,00	299.020,00
	26,09%	73,91%	100,00%

% COPERTURA 2019	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			299.020,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			299.020,00
ENTRATA TEORICA	78.020,00	221.000,00	299.020,00

UTENZE DOMESTICHE	62.416,00	190.547,61	252.963,61
% su totale di colonna	80,00%	86,22%	84,60%
% su totale utenze domestiche	24,67%	75,33%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	15.604,00	30.452,39	46.056,39
% su totale di colonna	20,00%	13,78%	15,40%
% su totale utenze non domestiche	33,88%	66,12%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	855.460	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	855.460	
UTENZE NON DOMESTICHE	117.877	13,78%
UTENZE DOMESTICHE	737.583	86,22%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Sud
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2018
ALIQUOTA E.C.A. 2012	10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Comune di Cessaniti (VV)

Provincia di Vibo Valentia

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	552	54.420,00	38,0%	98,6	0,75	79,350204	0,381122	37,57	79,35	79,35	116,92
Famiglie di 2 componenti	390	37.914,00	26,8%	97,2	0,88		0,447183	43,47	142,83	71,42	186,30
Famiglie di 3 componenti	301	25.853,00	20,7%	85,9	1,00		0,508162	43,65	162,67	54,22	206,31
Famiglie di 4 componenti	126	11.819,00	8,7%	93,8	1,08		0,548815	51,48	174,57	43,64	226,05
Famiglie di 5 componenti	65	7.050,00	4,5%	108,5	1,11		0,564060	61,18	230,12	46,02	291,29
Famiglie di 6 o più componenti	19	1.822,00	1,3%	95,9	1,21		0,614876	58,96	269,79	44,97	328,75
Totale (escluso pertinenze)	1.453	138.878,00	100%	95,6		Media	0,510703		Media	56,60	

Comune di Cessaniti (VV)

Provincia di Vibo Valentia


UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²
			Coef	Sud				
	n	m ²					Quiv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	med	0,41	3,55	0,235858	0,457909	0,693766
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	med	0,59	5,17	0,343595	0,667164	1,010760
3 Stabilimenti balneari	-	-	med	0,71	6,22	0,410567	0,803439	1,214006
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	med	0,43	3,76	0,250417	0,485680	0,736097
5 Alberghi con ristorante	-	-	med	1,28	11,28	0,745427	1,456395	2,201822
6 Alberghi senza ristorante	-	-	med	0,92	8,11	0,535776	1,046925	1,582701
7 Case di cura e riposo	15	1.500,00	med	1,05	9,17	0,608571	1,184491	1,793063
8 Uffici, agenzie, studi professionali	-	-	med	0,98	8,58	0,567806	1,107635	1,675441
9 Banche ed istituti di credito	-	-	med	0,54	4,71	0,311565	0,607746	0,919311
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	med	1,05	9,23	0,611483	1,191596	1,803079
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	-	med	1,27	11,16	0,739603	1,441540	2,181144
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	-	med	0,92	8,10	0,535776	1,045633	1,581409
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	med	1,18	10,37	0,687191	1,338850	2,026040
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	med	0,64	5,58	0,369802	0,720124	1,089926
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	15	3.500,00	med	0,81	7,13	0,471716	0,920338	1,392054
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	1.200,00	med	6,86	60,37	3,995024	7,797363	11,792387
17 Bar, caffè, pasticceria	7	950,00	med	5,35	47,06	3,115652	6,078107	9,193760
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	400,00	med	1,69	14,84	0,981285	1,916887	2,898172
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	10	788,00	med	2,58	22,68	1,502502	2,928936	4,431437
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	200,00	med	5,61	49,38	3,267067	6,377782	9,644849
21 Discoteche, night club	-	-	med	1,39	12,19	0,806575	1,574586	2,381161
22 -	-	-	med	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	med	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	med	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	58	8.538,00						

Comune di Cesaniti (VV)

Provincia di Vibo Valentia

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to ROCCO GALLUCCI



► Il Segretario Comunale

f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 19 MAG 2019



► Il Segretario Comunale

f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).



► Il Segretario Comunale

f.to DR.SSA STEFANIA BONDINI

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 19 0 MAG 2019



► Il Segretario Comunale

DR.SSA STEFANIA BONDINI